

SCHEMA DI ACCORDO TRA I COMUNI DI BACENO, BOGNANCO, CRODO, FORMAZZA, MONTECRESTESE, PREMIA, TRASQUERA, VARZO, ANTRONA SCHIERANCO, VIGANELLA, SEPPIANA, MONTESCHENO, VILLADOSSOLA, DOMODOSSOLA, CREVOLADOSSOLA, L'UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA, L'UNIONE MONTANA DELLE VALLI DELL'OSSOLA, L'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL'OSSOLA E LE SEZIONI CAI DI VILLADOSSOLA, VARZO, FORMAZZA, DOMODOSSOLA, PER LA REGISTRAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEGLI ITINERARI DEL TERRITORIO DEI COMUNI ELENCATI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 12 /2010 E DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE 9R DEL 16/11/2012

- Visto l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone : ... “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- Vista la legge regionale n. 12 del 18 Febbraio 2010 recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte.
- Visti gli articoli 7-10-11-12-13-14.-15 del regolamento di attuazione della L.r. n. 12 del 18 Febbraio 2010 relativi alle modalità di registrazione di percorsi ed itinerari nella rete regionale e alla classificazione fisica e qualitativa degli itinerari escursionistici.
- Vista la D.D. n. 1510 del 26 Maggio 2014 con cui la Direzione regionale Opere pubbliche, difesa del suolo economia montana e foreste approva l'avviso pubblico con le disposizioni procedurali e la relativa modulistica per la manifestazione d'interesse alla registrazione e classificazione di percorsi ed itinerari nel catasto escursionistico regionale ai sensi degli articoli 7-10-11-12-13-14-15 del Regolamento attuativo della sopracitata legge regionale n. 12/2010.
- Considerato che il sopracitato avviso stabilisce che ai fini della registrazione e della valorizzazione degli itinerari escursionistici sia stipulato un accordo tra i Comuni i cui territori sono attraversati dagli stessi itinerari che preveda specifici impegni a carico degli enti aderenti all'accordo e l'individuazione di un soggetto capofila proponente al registrazione alla Regione Piemonte.
- Considerato altresì che in base alle disposizioni di legge e regolamentari sono titolati a proporre la registrazione di percorsi ed itinerari escursionistici i soggetti indicati all'art. 10 della L. r. n. 12 /2010 ovvero Province, exComunità Montane, Unioni di Comuni montani e collinari, Comuni per i territori che non ricadono in una forma associativa, Enti di Gestione delle Aree Protette.
- Considerato che gli Enti indicati in calce al presente accordo intendono collaborare per l'attuazione di iniziative comuni di valorizzazione dell'itinerario/ degli tinerari così come di seguito specificate.
- Preso atto che l'adesione al presente accordo è stata deliberata dai seguenti enti: Comune di ..., Comune di ..
- Vista la Deliberazione n. del con la quale il Comune di ... di manifesta interesse ad aderire all'avviso pubblico approvato dalla Regione Piemonte con D.D. n. 1510 del 26.05.2014 e contestualmente approva lo schema di accordo per la registrazione e valorizzazione dell'itinerario/degli itinerari e individua l'ente... quale capofila proponente la registrazione alla Regione Piemonte ;

tutto ciò premesso,

i seguenti Enti nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali :

- 1) COMUNE DI BACENO
- 2) COMUNE DI BOGNANCO
- 3) COMUNE DI CRODO
- 4) COMUNE DI FORMAZZA
- 5) COMUNE DI MONTECRESTESE
- 6) COMUNE DI PREMIA
- 7) COMUNE DI TRASQUERA
- 8) COMUNE DI VARZO
- 9) COMUNE DI ATRONA SCHIERANCO
- 10) COMUNE DI VIGANELLA
- 11) COMUNE DI SEPPIANA
- 12) COMUNE DI MONTESCHENO
- 13) COMUNE DI VILLADOSSOLA
- 14) COMUNE DI DOMODOSSOLA
- 15) COMUNE DI CREVOLADOSSOLA
- 16) UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA
- 17) UNIONE MONTANA DELLE VALLI DELL'OSSOLA
- 18) CAI SEZIONE VILLADOSSOLA
- 19) CAI SEZIONE DOMODOSSOLA
- 20) CAI SEZIONE VARZO
- 21) CAI SEZIONE FORMAZZA

VISTE le delibere delle rispettive Giunte

CONVENGONO

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.

ART. 2 - DEFINIZIONE

Per "Enti aderenti" si intendono Gli Enti pubblici che sottoscrivono il presente accordo e citati in premessa.

ART. 3 - DENOMINAZIONE

E' istituito il coordinamento fra gli Enti aderenti al presente accordo, che prende il nome di "Coordinamento per la valorizzazione degli itinerari delle alpi Pennine e Lepontine.

ART. 4 - FINALITA'

Il presente accordo ha lo scopo di attivare un'azione sinergica per valorizzare il patrimonio locale attraverso il turismo leggero ed il potenziamento in particolare, dell'offerta escursionistica di servizio alle attività outdoor, anche come opportunità di sviluppo locale, migliorando complessivamente la qualità della vita anche per i residenti.

ART. 5 – OGGETTO e IMPEGNI DEGLI ENTI ADERENTI

Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione tra gli Enti , che vi aderiscono coi propri mezzi e risorse per concorrere alla finalità di cui al sopracitato articolo 4 Impegnandosi a : (Gli impegni che seguono a parte il controllo e l'animazione non sono obbligatori. Ovviamente più

impegni sono previsti e maggiore sarà il grado di qualità dell'offerta turistica connessa all'itinerario anche in termini di classificazione e di "visibilità" per il territorio.)

1) Controllare lo stato della percorribilità e della segnaletica delle infrastrutture escursionistiche sui tratti ricadenti nel proprio ambito amministrativo.

2) Valorizzare anche attraverso la rappresentazione negli strumenti di pianificazione locale la rete fruitiva locale tutelandone la riconoscibilità sul terreno per quanto riguarda in particolare il pregio storico architettonico dei manufatti presenti etc (vd. art. 21 del regolamento attuativo della legge n. 12/2010).

3) Attivare nel caso di itinerari a fruizione multipla (compresa quella motorizzata) le possibili forme di regolamentazione previste dalle norme regionali e nazionali di riferimento per garantire i diritti nella fruizione da parte dei soggetti legittimati. Promuovere un'informazione coordinata sulle norme di comportamento che tutti gli utenti devono adottare durante la frequentazione turistica per assicurare nei casi specifici una fruizione multipla equilibrata e sicura.

4) Attivare un coinvolgimento coordinato e proattivo delle associazioni locali, degli imprenditori agricoli interessati, delle locali sezioni del Club Alpino Italiano e dei turisti per concorrere alla manutenzione e controllo dei tracciati, all'animazione dell'itinerario/degli itinerari anche attraverso l'organizzazione di eventi turistici e sportivi nella stagione estiva ed invernale.

5) Coinvolgere attivamente gli operatori del settore turistico-ricettivo, commerciale, ed agricolo nelle azioni di promozione, ed informazione al pubblico per innalzare in forma coordinata il livello qualitativo dell'offerta di servizi connessa all'escursionismo e all'outdoor.

6) Promuovere ed attivare progettualità coordinate tra gli enti aderenti e gli operatori per valorizzare le infrastrutture ed i servizi connessi alla pratica delle attività outdoor sul territorio.

7) Adempiere attraverso il soggetto capofila alle direttive della Regione Piemonte, in particolare per quanto concerne la registrazione degli itinerari nel catasto escursionistico regionale e la loro classificazione fisico-qualitativa (artt. 10-11-12-13-14-15).

Art. 6 - DURATA

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2020. Data la particolare natura dell'accordo non è ammessa la revoca prima della scadenza da parte di alcuno degli enti aderenti .

ART. 7 – ENTE CAPOFILA

L'ente ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL'OSSOLA assume il ruolo di capofila del coordinamento.

ART. 8 - PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA'

L'ente capofila si impegna a organizzare il coordinamento mediante un comitato tecnico di rappresentanti degli Enti sottoscrittori. Composizione e funzionamento del comitato tecnico verranno stabiliti da apposito regolamento predisposto dall'Ente capofila e concordato con i partners.

ART. 9 - RISORSE FINANZIARIE

Gli enti aderenti incentiveranno l'attuazione degli impegni previsti nel seguente accordo con le risorse eventualmente reperibili nell'ambito dei propri Bilanci e attraverso il reperimento di risorse regionali, nazionali e comunitarie connesse alla presentazione di progettualità comuni per il raggiungimento degli scopi del presente accordo.

ART. 10 – NORME FINALI

L'accordo viene inviato agli enti aderenti per la relativa pubblicazione.
Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all'ordinamento generale.

Art.11: Allegati

Fanno parte integrante del presente accordo:

- 1) Le delibere degli Enti
- 2) Eventuali altri atti regolamentari per il funzionamento del coordinamento et

Luogo e data,

Letto, confermato e sottoscritto:

- 1) _____
 - 2) _____
 - 3) _____
 - 4) _____
 - 5) _____
 - 6) _____
 - 7)
-
-